



Allegato A

Rep. n. del

Affidamento del servizio di gestione del Progetto “ In Frigo Veritas” della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest – periodo 16 ottobre 2023 - 15 giugno 2026 – Codice Identificativo di Gara (CIG): A01C84CD1F

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno (.....) del mese di

Tra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, di seguito denominata “Sds” “stazione appaltante”, con sede in Via Gramsci, n. 561, partita IVA/codice fiscale 05517820485, qui rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18.05.1968, domiciliato ai fini della presente presso la sede della Sds, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente;

e

CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LUOGHI PERBENE, di seguito denominata “Cooperativa”, “Operatore economico”, “Gestore” o “appaltatore”, con sede in via Giotto 22 a Sesto Fiorentino (FI) – P.IVA 02313960482, PEC: convoi@pec.confcooperative.it rappresentata da Maurizio Rossi, nato a Arezzo il 14.09.1970, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO CHE:

- in data 25 febbraio 2022 l’Assemblea dei soci Sds ha approvato con verbale il progetto “In Frigo Veritas” ed ha autorizzato la Sds all’avvio della procedura di affidamento diretto per il servizio in oggetto;
- in data ... con atto del Direttore n. ... è stata assunta la determinazione a contrarre per l’affidamento del presente contratto mediante affidamento diretto;
- le verifiche di legge effettuate tramite il FVOE in ordine al possesso dei requisiti generali hanno sortito esito positivo;
- l’operatore economico dichiara di possedere l'organizzazione, le persone ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni di cui al presente contratto;
- il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, anche dal capitolato (**doc.1**), dalla scheda di progetto (**doc. 2**) e relativi allegati;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del progetto "In Frigo Veritas" della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, attraverso l'organizzazione dell'attività educativa nell'ambito di un percorso di laboratorio di avvicinamento al lavoro all'interno del contesto delle attività produttive ed in particolare in un'attività sperimentale di produzione di magneti, indirizzata a ragazzi/adulti con disabilità.

Per la descrizione del servizio si rinvia a quanto indicato nel capitolato, nella scheda di progetto ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è stabilita in 29 mesi, dal 16 ottobre 2023 al 15 giugno 2026 (con una sospensione nei mesi di luglio ed agosto) per un totale complessivo di 430 giornate, come da decreto Società della Salute Fiorentina Nordovest di aggiudicazione n. ... del ...

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è di € 260,00 (oltre IVA, se prevista) per giornata/inccontro di effettivo espletamento del servizio, al lordo della compartecipazione degli utenti e comprensivo di ogni costo a carico dell'operatore economico, per un totale complessivo presunto pari a € 111.800,00 (oltre IVA, se prevista).

Il corrispettivo contrattuale suddetto è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste in fase di gara e di quelle contenute nell'offerta presentata dall'operatore economico.

Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà secondo le modalità previste all'art. 5 del presente contratto.

Con tale corrispettivo l'operatore economico si intende quindi compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

È prevista, con esclusivo riferimento al modulo I dell'art. 5 del Capitolato, la compartecipazione degli utenti al costo del servizio, calcolata sulla base dell'ISEE secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta n. 1/2021 nella seguente misura: ISEE da 0 a € 16.000 compartecipazione del 25% del costo complessivo per l'utenza; ISEE da € 16.001 a € 24.000 compartecipazione del 50%; ISEE oltre € 24.001 compartecipazione del 100% del costo complessivo per l'utenza.

Il costo massimo del servizio a carico di ciascun utente del suddetto modulo è stabilito in € 200,00 per ciascun mese di attività.

ART. 4 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di Posta elettronica certificata (Pec).



L'operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite Pec la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La Pec della Società della Salute Fiorentina Nordovest è direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it.

La Pec dell'operatore economico è: convoi@pec.confcooperative.it.

La modalità di comunicazione sopraindicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla Società della Salute Fiorentina Nordovest ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà della Società della Salute Fiorentina Nordovest di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Via A. Gramsci, 561 – Sesto Fiorentino (FI).

Il corrispettivo dovuto in base all'art. 3 del presente contratto sarà erogato dalla Società della Salute Fiorentina Nordovest, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributiva, con cadenza bimestrale, a sessanta giorni dalla ricezione della fattura elettronica da parte della Società della Salute Fiorentina Nordovest, al netto della compartecipazione degli utenti.

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato dall'operatore economico. Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'operatore economico.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CIG comunicato dalla Società della Salute Fiorentina Nordovest, a pena di non accettazione, e il Codice Univoco UFGGII.

Per effetto della legge n. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Ai fini del pagamento l'operatore economico assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute Fiorentina Nordovest gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.



L'operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società della Salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra, nonché eventuali variazioni relative ai soggetti delegati a operare sugli stessi.

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITA'

La Società della Salute Fiorentina Nordovest, attraverso i propri incaricati, vigila sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del presente contratto.

La Società della Salute Fiorentina Nordovest si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento di quanto previsto dal presente contratto da parte dell'operatore economico, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

Oltre al rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara, alla quale si rinvia, all'operatore economico è fatto obbligo:

- di osservare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e antinfortunistica;
- di rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale del DM 02/09/2021;
- di osservare le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.;
- di rispettare tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19;
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.

L'operatore economico svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una distinta organizzazione di lavoro e di mezzi.

L'operatore economico sarà esclusivo responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'operatore economico consegna alla stazione appaltante polizza assicurativa rilasciata da (del n., con scadenza il ...) (**doc. Errore: sorgente del riferimento non trovata**) a garanzia dei suddetti danni con adeguati massimali e coperture. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con adeguati massimali. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta con adeguati massimali.



Le suddette polizze, debitamente quietanzate, vengono allegate al presente contratto. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'operatore economico. L'esistenza di tali polizze non libera l'operatore economico dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.

L'operatore economico garantirà che il personale impiegato nelle attività sia coperto da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Operatore economico si impegna a tenere indenne la Società della Salute Fiorentina Nordovest da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi.

L'esecuzione delle prestazioni avverrà in luoghi/sedi in disponibilità dell'operatore economico.

Non esistendo rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nordovest e i dipendenti dell'operatore economico, non si ritiene necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prevista dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e, conseguentemente, non sarà necessario prevedere i relativi costi.

Al presente atto è il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall'operatore economico dell'art. 26 del D.lgs. 81 del 2008 (**doc. 4**).

ART. 9 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'operatore economico si impegna a osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nordovest, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in quanto compatibili, e avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

L'operatore economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nordovest si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare alla SdS comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 10 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'operatore economico, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nordovest o degli enti consorziati, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

ART. 11 - INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimenti per fatti imputabili all'operatore economico, la Società della Salute Fiorentina Nordovest, dopo formale diffida o messa in mora, potrà disporre la risoluzione dell'affidamento in danno.



Le inadempienze saranno contestate dalla Società della Salute Fiorentina Nordovest per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, si potrà disporre la risoluzione in danno.

La Società della Salute Fiorentina Nordovest si riserva il diritto di recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs 36 del 2023.

ART. 13 - FORMA DI CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso.

Sono a carico dell'operatore economico tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, la scrittura, i bolli e la registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972, per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986, per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972, per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'operatore economico consegna alla Società della Salute Fiorentina Nordovest - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da ... (del n. ...).

La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs n. 36 del 2023 e viene allegata al presente atto.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'operatore economico è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso unicamente nel caso in cui sia stato dichiarato in fase di gara, previa autorizzazione della Committente, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 36 del 2023. È vietata la cessione del contratto.

ART. 16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36 del 2023 il Responsabile unico del progetto è il Dott. Andrea Francalanci – Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.



ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare: la normativa europea, nazionale e regionale in vigore, il D.lgs 36 del 2023, i regolamenti vigenti in materia, i regolamenti della Società della Salute Fiorentina Nordovest e la documentazione di gara.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è competente il Foro di Firenze.

ART. 19 - INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'operatore economico è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'operatore economico è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR come da atto allegato al presente contratto.

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale e si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Letto, approvato e sottoscritto,

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Dott. Andrea Francalanci

Cooperativa Convoi Scs

Maurizio Rossi

L'operatore economico dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

ART. 4 - COMUNICAZIONI

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART. 11 - INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Cooperativa Convoi Scs

Maurizio Rossi



Allegati, (da mantenere agli atti dall'ufficio):

1. Capitolato;
2. Scheda di progetto;
3. Polizza RCT/RCO;
4. DVR;
5. Garanzia definitiva.



NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità “Responsabile”) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”), indicato nel sovrastante contratto quale rappresentante del Committente

PREMESSO CHE:

1. l'art. 4, comma 1, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche “Responsabile”) è *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;
2. il Responsabile tratta dati per conto del Committente;
3. il sottoscritto è stato nominato dal Titolare del trattamento Responsabile interno del trattamento dei dati personali afferenti il Settore di propria competenza. Al Responsabile è stata attribuita la facoltà di nominare Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28, par. 1, del GDPR;
4. nell'ambito delle attività svolte dal Responsabile è sorta l'esigenza di avvalersi di un ulteriore soggetto, “Responsabile esterno”, per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate;
5. il Responsabile esterno è disposto a svolgere tali attività e ha la competenza e la struttura adeguata per svolgerle;
6. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR, con il presente atto si intende autorizzare l'Altro Responsabile (Responsabile esterno) a nominare a sua volta “Ulteriori Responsabili” (Sub Responsabili esterni) del trattamento dei dati personali, ferme le norme che disciplinano l'istituto del subappalto, dei contratti similari, delle subforniture e dei servizi, per quanto attiene alla relativa disciplina autorizzativa non assorbita dal presente atto;
7. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR *“Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche”*;
8. il Responsabile esterno del trattamento, autorizzato in generale alla nomina di “Ulteriori Responsabili del trattamento”, informa il Responsabile interno di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili esterni del trattamento e dovrà provvedere a



- trasmettere tempestivamente l'atto di nomina al Responsabile, dando così la possibilità al Responsabile e al Titolare di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta;
9. la nomina di Responsabile esterno e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati permane efficace sino al perdurare del rapporto di natura lavorativa con l'Ente, salvo diversa previsione da parte del Titolare e del Responsabile interno, e potrà essere revocata in qualsiasi momento;
 10. il presente atto, assunto con le forme e le pubblicità di legge, da parte del Responsabile del trattamento interno, costituisce informazione da parte del Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento,

NOMINA

l'affidatario del contratto a cui viene allegato il presente atto

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD "ULTERIORI RESPONSABILI"

il suddetto Responsabile esterno a nominare a sua volta "Ulteriori Responsabili del Trattamento" (Sub Responsabili esterni) trasmettendo tempestivamente l'atto di ulteriore nomina al Responsabile del Trattamento interno del Comune, dando così la possibilità al Titolare del trattamento di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta. All'Ulteriore Responsabile del Trattamento si applicano tutti gli obblighi di seguito indicati che devono essere formalizzati mediante uno specifico atto.

Gli Ulteriori Responsabili del Trattamento devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. L'Ulteriore Responsabile del Trattamento non può nominare altri sub responsabili del trattamento.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il Responsabile esterno del trattamento dichiara:

- che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, tramite email o PEC;



- di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;
- di essere disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento Il Titolare del Trattamento affida al Responsabile esterno il trattamento di tutti I dati personali relativamente ai seguenti compiti indicati nel contratto a cui viene allegata la presente nomina.

Natura e finalità del trattamento

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso I dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Responsabile e il Responsabile esterno.

Durata del trattamento

Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto tra le parti. All'esaurirsi del rapporto, il Responsabile esterno non sarà più autorizzato ad eseguire I trattamenti per conto del Responsabile e del Titolare.

Doveri e compiti del Responsabile del trattamento Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Nello specifico il Responsabile esterno dovrà:

- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento, ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Titolare, il Responsabile esterno dovrà informare il Responsabile interno circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone Incaricate/autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Titolare del trattamento, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;

- impartire per iscritto, agli Incaricati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- assistere il Responsabile interno e il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 "Sicurezza del Trattamento", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile esterno del trattamento;
- assistere e informare il Responsabile e il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Responsabile e dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- mettere a disposizione del Responsabile e del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il Responsabile e il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento;
- per quanto concerne l'Amministratore di sistema, il Responsabile del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli Amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli al Responsabile e al Titolare su richiesta del medesimo;
- garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

Inoltre, il Responsabile esterno del trattamento deve: raccogliere e registrare I dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzarli esclusivamente per le finalità concordate con il Responsabile interno del trattamento, nonché trattare, custodire e controllare I dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 679/2016; assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati; attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli Interessati dal trattamento; eseguire, in merito ai dati sopra indicati, solo le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, estrazione, consultazione, raccolta, raffronto, analisi, conservazione, aggiornamento e gestione; garantire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento, in ordine all'accesso ai dati e a tutti I diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione; osservare le eventuali prescrizioni emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Procedura di gestione dei dati personali alla cessazione del contratto Al termine del rapporto di collaborazione o a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge, il Responsabile esterno del trattamento cancellerà dai propri *server*



e ulteriori banche dati tutti I dati relativi alle attività oggetto del contratto stesso, compresi I dati personali. Contestualmente tutti I dati in formato aperto saranno restituiti al Responsabile interno del trattamento. Per le attività di restituzione e trasmissione dei dati nella fase conclusiva del contratto, il Responsabile interno del trattamento indica al Responsabile esterno il nominativo della persona e dell'ufficio incaricato a ricevere tali dati.

Tipologia di dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile esterno vengono di seguito elencati per tipologia: Dati personali quali: nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto, dati relativi alla salute e altri elementi di identificazione personale connessi alla gestione dei servizi affidati.

Categorie di interessati

I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile esterno si potranno riferire alle categorie di interessati a cui fa riferimento il contratto a cui il presente atto di nomina viene allegato.

Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento Il Responsabile esterno del Trattamento deve redigere il “Registro del trattamento” se tenuto in base a quanto disposto dall’art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sarà compito del Responsabile esterno del trattamento tenere aggiornato l’elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Incaricati del trattamento e Amministratore di Sistema e di comunicarlo al Responsabile del trattamento ove richiesto.

Il Responsabile interno del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile esterno, fornendo istruzioni documentate, in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati.

In ragione dell’affidamento in *outsourcing* del trattamento, il Responsabile dovrà vigilare sull’operato del Responsabile esterno mediante esecuzione di controlli specifici eseguibili ad opera del Responsabile stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile esterno al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della presente nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

L’adempimento non comporta, per il Responsabile esterno del trattamento, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina. Con la presente nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia



(in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018).